

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018

indetto ai sensi dell'art. 11 della L. 9.12.1998, nr. 431 e successive modificazioni che istituisce un Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti per gli immobili di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative dei Comuni volte al reperimento di alloggi da concedere in locazione.

**Visto il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7.06.1999.
Vista la deliberazione G.R.T. nr. 265 del 06.04.2009
Vista la deliberazione G.R.T. nr 228 del 06/03/2018**

Premesso che:

- la L. 9.12.1998, nr. 431, all'art. 11, istituisce un Fondo Nazionale da ripartirsi tra le Regioni per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili sia pubblici che privati, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
- con il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7.06.1999 sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi in relazione al reddito familiare complessivo imponibile ed all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;

Si rende noto

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione.

ART. 1. Requisiti e condizioni per l'ammissione al fondo

Per l'ammissione è necessario il possesso da parte degli interessati di tutti i sotto indicati requisiti:

- a) abbiano la residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- b) si trovino nelle condizioni individuate alle lettere d) ed e) della Tabella A allegata alla Legge Regionale 20 dicembre 1996, nr.96 come modificata dalla L.R.T. NR.41 del 31.03.2015 che vengono di seguito riportate:

“ d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero.

Per quanto concerne la documentazione da produrre da parte dei cittadini stranieri, non essendo possibile prevedere per gli stessi, relativamente ai beni immobili posseduti all'estero, l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva prevista per i cittadini italiani e dell'Unione Europea (per i rispettivi ambiti territoriali), ai sensi dell'art. 3 comma 1, del DPR n. 445/2000, l'unica possibilità è quella individuata dal successivo comma 4 dello stesso articolo, cioè la documentazione mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dalla autorità consolare italiana.

Per quanto previsto al precedente comma si precisa che i cittadini non appartenenti all'UE devono entro il 15 settembre 2018 produrre una certificazione del loro paese di origine, debitamente tradotta secondo la normativa vigente, riguardo all'assenza, da parte dei componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su immobili ad uso abitativo nel loro paese. Si considerano idonee le certificazioni valide rilasciate dal 01 luglio 2017.

e) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00 ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa”.

Il possesso di questi requisiti deve essere soddisfatto per tutti i componenti della famiglia;

- c) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed in regola con l'ultima registrazione annuale (mod. F23), o assoggettato all'applicazione della “cedolare secca” ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. n. 23 del 14/03/2011, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
- d) Avere una certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni non superiore ad Euro 28.470,83;
- e) Avere una certificazione dalla quale risultino valore ISEE (indicatore situazione economica equivalente), valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul

valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 159 del 5.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

fascia A Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2018 (€ 13.192,92) e l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

fascia B Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2018 e l'importo di euro 28.470,83 – l'incidenza del canone sul valore ISE non deve essere inferiore al 24% - il valore ISEE non deve risultare superiore a euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P).

In mancanza della certificazione ISEE dovrà essere prodotta e/o comunicati gli estremi della D.S.U. (dichiarazione sostitutiva unica) all'ufficio con il relativo numero di pratica, a pena di esclusione

- f) Essere cittadino italiano o di uno stato aderente all'unione europea;
- g) Essere cittadino di altro stato non aderente all'unione europea a condizione che sia titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di validità almeno biennale, iscritto nelle liste di collocamento o che eserciti regolare attività lavorativa (art. 40 D. Lgs. 286/1998). Inoltre i cittadini di stati non appartenenti all'unione europea devono essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella regione Toscana.
- h) Nessuno dei componenti il nucleo familiare del richiedente deve risultare intestatario di autoveicoli e motoveicoli di nuova immatricolazione rispettivamente di cilindrata superiore a 1.600 cc e a 500 cc. acquistati dal 1.1.2016 in poi. Sono esclusi gli autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc se adibiti e omologati al trasporto disabili

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e permanere al momento e nel corso di erogazione del contributo;

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art.11 della L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo, compresi: i casi di “affitto a canone calmierato” ed i contributi previsti dalla delibera G.R. 1088/2011 e successive, inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

ART. 2. Reddito e canone di locazione di riferimento

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda e formulata in base al

nuovo DPCM n.159 del 5.12.2013, contenente i redditi del nucleo familiare relativi all'anno 2016.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, come da modello predisposto dalla Regione Toscana con nota del 18/05/2018 allegato al modulo di richiesta del contributo. Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 3 – Articolazione delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti, come individuati all'art.1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in **fascia A e nella fascia B** in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE. Nell'ambito di ciascuna delle fasce (A e B) i soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- a) *conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone compreso il conduttore*
- b) *Presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità pari o superiore al 67% e/o affetto da handicap ai sensi della legge 104/92. In questo caso dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda la relativa certificazione;*
- c) *Nucleo familiare composto, in base alla situazione anagrafica, da un solo genitore unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico.*

I punteggi che verranno assegnati per i criteri di priorità sopra riportati sono i seguenti:

Conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone compreso il conduttore	Punti 1
Presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità pari o superiore al 67% e/o affetto da handicap ai sensi della legge 104/92. In questo caso dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda la relativa certificazione	Punti 1
Nucleo familiare composto, in base alla situazione anagrafica, da un solo genitore unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico	Punti 1

Il punteggio di cui sopra potrà essere cumulabile.

Ai soggetti, in possesso delle condizioni di priorità, collocati in graduatoria, sarà riconosciuta, nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate all'intervento oggetto del bando, una somma aggiuntiva pari al 6 % del contributo teorico massimo previsto dal successivo art. 6 per ogni punto posseduto, arrotondato per eccesso. La somma integrativa sarà calcolata in base alla fascia di appartenenza dell'interessato e rapportata al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi.

In ciascuna delle fasce A e B, i soggetti richiedenti che ricadono nell'ambito delle priorità come sopra specificate, sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE

ART. 4. – Criteri per la formazione della graduatoria

- Il Comune entro 60 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando e provvedendo, altresì, all'attribuzione dei punteggi provvisori.

- Il Comune, entro 120 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria generale provvisoria secondo i criteri di cui al presente articolo.

- La graduatoria generale provvisoria è distinta in fascia A e B. La graduatoria verrà ordinata in base ai criteri di priorità per entrambe le fasce, tenuto conto degli elementi previsti dal precedente articolo 3, quindi all'incidenza del canone, e in caso di uguale incidenza canone/ISE verrà data priorità ai nuclei con maggiore anzianità di residenza anagrafica.

- La graduatoria generale provvisoria sarà pubblicata per la durata di 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line.
- Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso al competente ufficio, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio on line;
- una volta spirato il termine di cui sopra, dopo avere esaminato gli eventuali ricorsi, il funzionario competente redige ed approva la graduatoria definitiva;

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Porcari non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'albo pretorio on line e disponibili presso il servizio "Interventi alle persone" – posto in via Roma n. 121. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito internet del Comune

ART. 5 . - Validità della graduatoria

La graduatoria definitiva conserva efficacia relativamente all'anno 2018.

ART. 6 - Entità del contributo

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi di legge:

per la fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00

per la fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il Comune si riserva la facoltà:

- di erogare percentuali diverse dal 100%, del contributo di cui al precedente comma. A tale riguardo si procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari con un contributo proporzionalmente ridotto;
- di stabilire che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengono, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria parziale o totale della morosità medesima a condizione che non sia avviata la procedura di sfratto. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore. (così come previsto dall'art.11, comma 3 della L.431/98 modificato con L.269/2004).

Ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera G.R.T. n. 228 del 06/03/2018, l'importo minimo erogabile al richiedente non può essere inferiore al 10% del canone annuo; in ogni caso, il contributo non potrà mai essere inferiore ad euro 200,00.

Il Comune, tuttavia, nei limiti delle risorse disponibili, potrà erogare il contributo di cui si tratta, anche nei casi in cui dal calcolo di riparto l'importo dovesse essere inferiore ad euro 200,00, utilizzando anche risorse proprie come previsto nella nota Regione Toscana del 18/05/2018.

Effettuate le operazioni di calcolo di cui al precedente comma e quantificate le somme aggiuntive da erogare ai soggetti in possesso dei criteri di priorità di entrambe le fasce, di cui al precedente art. 3, le somme residue saranno distribuite esclusivamente ai soggetti utilmente collocati nella fascia A della graduatoria.

ART. 7 - Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale e subordinatamente ai tempi di erogazione al Comune da parte della Regione stessa, successivamente alla presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Ai fini di cui al presente articolo gli interessati dovranno presentare le ricevute di cui sopra su richiesta del competente ufficio e comunque non oltre il 15.01.2019, a pena di cancellazione dalla graduatoria dei beneficiari.

Si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 50 L. 27.12.2013 nr.147 in merito al pagamento dei canoni di locazione come chiarita con la circolare prot. 10492 del 5.2.2014 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per i beneficiari di somme allocate sul fondo comunale, per l'intervento in oggetto, che siano anche debitori verso l'ente per l'erogazione di servizi sociali e/o scolastici sarà effettuata la relativa compensazione tra il debito ed il credito;

ART. 8. – Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, può essere assegnato agli eredi. In tal caso gli eredi interessati dovranno presentarsi al competente ufficio comunale in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato e produrre la documentazione prevista dal precedente articolo.

ART. 9. - Termine di presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate dal 04 GIUGNO 2018 fino alle ore 13:00 del 13 LUGLIO 2018.

ART. 10. Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate esclusivamente su moduli appositamente predisposti dal Comune e distribuiti presso il servizio "interventi alle persone" o scaricabile dal sito Web: www.comunediporcari.org. Le domande, debitamente sottoscritte, devono essere presentate esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune o spedite mediante raccomandata postale A.R. entro il termine di cui al precedente articolo. Per le domande spedite mediante raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante. Resta a carico dei richiedenti il rischio per la mancata conoscenza di comunicazioni e/o richieste da parte del servizio comunale a seguito di cambio di residenza e/o temporanea irreperibilità nei casi in cui di tali assenze non sia data previa informazione per scritto al servizio "Interventi alle Persone".

ART. 11 - Controlli e sanzioni

Saranno effettuati controlli previsti dalle leggi vigenti sulle veridicità della documentazione prodotta anche mediante invio di alcuni beneficiari individuati a campione alla Guardia di Finanza competente per territorio. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 12 - Norma di salvaguardia

Il Comune si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di revocare, modificare, integrare e/o riaprire i termini del presente bando.

ART. 13 – Tutela della privacy

E' prevista la raccolta dei dati anagrafici, patrimoniali e reddituali. La raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento: formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 Legge 431/98; il trattamento dei dati avviene tramite l'inserimento in banche dati autorizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei e le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente; la comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria; la comunicazione e la diffusione di tali dati avverrà sulla base di norme di legge e di regolamento e comunque per l'esercizio di attività istituzionali; titolare dei dati è l'amministrazione comunale di Porcari, servizio Interventi alle persone; l'interessato, nei limiti della finalità per cui presenta domanda di ammissione al beneficio, può esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE n. 679/2016.

ART. 14 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla L. nr. 431/98, alla L.R. nr. 96/96 e successive integrazioni e modifiche, alla deliberazione della G.R.T. nr.258 del 07.04.2008, alla deliberazione G.R.T. nr. 265 del 6.4.2009 ed alla normativa regionale comunque vigente in materia.

Il richiedente dovrà indicare in domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato, riportandone gli estremi ed il codice IBAN.

Porcari, lì 04 giugno 2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO
"INTERVENTI ALLE PERSONE"
Roberto Massoni

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Lisa Baiocchi